

**COMUNE DI BOLGARE**  
(Provincia di Bergamo)

**OGGETTO: Parere del Revisore unico sulla proposta di deliberazione “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO DISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019”**

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Premesso che:

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.*

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 838 che prevede: *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Esaminata la proposta di regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica, che si compone di n. 15 articoli.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Osservato:

- in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, che il gettito connesso all’introduzione del nuovo canone dovrà trovare adeguata rappresentazione nel bilancio di previsione in corso di approvazione;
- che la proposta di regolamento presentata risulta coerente e compatibile con il quadro normativo sovraordinato,



Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento in oggetto.

Bergamo, lì 2 marzo 2021

IL REVISORE UNICO

Dr. Resegno Marco

